

724.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Iniziative del Governo italiano contro le esecuzioni capitali in Cina)	8
Missioni vevoli nella seduta del 23 maggio 2000	3	(Sezione 3 – Informazione del Parlamento sulla visita del ministro degli affari esteri in Corea del Nord del marzo 2000)	10
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissione in sede referente) ..	3	(Sezione 4 – Interventi per contrastare la diffusione di giochi elettronici d'azzardo) .	10
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 5 – Prospettive industriali ed occupazionali della Breda Fonderie meridionali di Bari)	13
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	5	(Sezione 6 – Iniziative per migliorare la sicurezza della rete autostradale italiana) .	13
Richieste ministeriali di parere parlamentare	5	(Sezione 7 – Realizzazione di un parcheggio in prossimità dell'abbazia di Praglia – Padova)	14
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 8 – Raddoppio del raccordo autostradale Benevento–Caianello)	16
Interpellanze e interrogazioni	7		
(Sezione 1 – Posizione del Governo circa la liberazione di dissidenti politici cubani, nonché circa l'embargo degli Stato Uniti nei confronti di Cuba)	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 9 — Iniziative per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria)	17	(Sezione 2 — Articolo 17, emendamenti e subemendamenti)	22
(Sezione 10 — Installazione di reti di protezione sui viadotti autostradali)	17	(Sezione 3 — Articolo 18, emendamenti e subemendamento)	24
Progetti di legge nn. 332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743-2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541	19	(Sezione 4 — Articolo 8, emendamenti e subemendamenti)	29
(Sezione 1 — Articolo 16, emendamenti e subemendamenti)	19	(Sezione 5 — Articolo 19, emendamenti e subemendamento)	38
		(Sezione 6 — Articolo 20, emendamenti e subemendamenti)	41

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 maggio 2000.

Aloisio, Angelini, Bordon, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giacalone, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Maselli, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Palumbo, Polizzi, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Aloisio, Angelini, Bordon, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giacalone, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Maselli, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Montecchi, Morgando, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Palumbo, Pecoraro Scanio, Polizzi, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 maggio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FOLLINI e GIOVANARDI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle sette in Italia » (7001);

STRAMBI ed altri: « Carta dei diritti dei lavoratori e del lavoro » (7002).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 6840, d'iniziativa dei deputati Boghetta e Cangemi, ha assunto il seguente titolo: « Norme per il riconoscimento ai fini pensionistici degli aumenti contrattuali a favore dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato che hanno cessato il servizio nel periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1995 » (6840).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

Commissione I (Affari costituzionali):

GARDIOL ed altri: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di programmazione dei flussi di ingresso e di procedure relative all'espulsione » (6888) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di*

sanzioni), III, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SELVA ed altri: « Modifiche agli articoli 92, 94 e 95 della Costituzione » (6968);

MATACENA: « Modifica all'articolo 27 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di consegna dei certificati elettorali » (6972) *Parere delle Commissioni V e XI;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CREMA ed altri: « Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri » (6976);

Commissione II (Giustizia):

SCANTAMBURLO ed altri: « Interventi per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento della prostituzione e per il recupero delle persone che la esercitano » (6953) *Parere delle Commissioni I, III, V, VII, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BONITO ed altri: « Istituzione nel comune di San Giovanni Rotondo di una sezione distaccata del tribunale di Foggia » (6963) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

Commissione VI (Finanze):

SORO ed altri: « Misure fiscali a favore delle famiglie » (6960) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XII;*

BERLUSCONI ed altri: « Misure fiscali dirette ad agevolare le imprese attive nelle aree del Mezzogiorno d'Italia in cui il tenore di vita è "anormalmente basso" od in cui è strutturata una "grave forma di sottocupazione" » (6964) *Parere delle Commissioni I, V, X, XI e XIV;*

Commissione VII (Cultura):

FRAU: « Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato » (6971) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII;*

Commissione VIII (Ambiente):

« Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione » (6926) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SAONARA: « Disposizioni per il completamento della strada dei Vivai Padova-Piove di Sacco e per il collegamento autostradale Mestre-Ravenna » (6959) *Parere delle Commissioni I, V e IX;*

Commissione IX (Trasporti):

SCANTAMBURLO: « Disposizioni concernenti il diritto al trasporto per le persone disabili » (6957) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

Commissione X (Attività produttive):

RASI: « Disposizioni per la tutela delle industrie fornitrici di prodotti alimentari e di largo consumo alla grande distribuzione » (6954) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI e XIII;*

Commissione XI (Lavoro):

BOGHETTA e **CANGEMI:** « Norme per il riconoscimento ai fini pensionistici degli aumenti contrattuali a favore dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato che hanno cessato il servizio nel periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1995 » (6840) *Parere delle Commissioni I, II, V e IX;*

MICHIELON ed altri: « Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato » (6882) *Parere delle Commissioni I, II, V e IX*;

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE DEL LAZIO: « Regolamentazione dell'astensione retribuita dal lavoro per un familiare del paziente comatoso » (6965) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

Commissione XII (Affari sociali):

CRUCIANELLI ed altri: « Disposizioni in materia di prodotti alimentari geneticamente modificati » (6891) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XIII e XIV*;

Commissione XIII (Agricoltura):

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura » (6933) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 maggio 2000, ha trasmesso copia del bollettino 1998 concernente la situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche direttive negli enti e nelle società a partecipazione pubblica, redatto dalla Presidenza del Consiglio stesso ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Questa documentazione sarà trasmesso alla Commissione competente, nonché al servizio Prerogative e immunità.

Annunzio di sentenze dalla Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 127 del 13 aprile - 3 maggio 2000 (doc. VII, n. 861), con la quale dichiara:

che spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'ambiente, adottare il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);

n. 130 dell'8-10 maggio 2000 (doc. VII, n. 862), con la quale dichiara:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni:

alla VIII, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 861);

alla XI, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 862).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 maggio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare su quattordici schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie per spese di personale, in attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di mercato del lavoro, rispettivamente per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,

Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 giugno 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 maggio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive e integrative del de-

creto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa). È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 6 giugno 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Posizione del Governo circa la liberazione di dissidenti politici cubani, nonché circa l'embargo degli Stati Uniti nei confronti di Cuba)

A) Interpellanza e interrogazione:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

in data 15 marzo 1999 a L'Avana sono stati condannati, rispettivamente a cinque anni, quattro anni, e tre e mezzo, quattro noti dissidenti incarcerati nel 1997: Vladimir Roca Antùnez, René Gómez Manzano, Felix Bonnes Carcacès e Marta Beatriz Roque, come il « Gruppo dei quattro »;

il motivo della condanna consiste nella pubblicazione del documento « La Patria è di tutti » (« La Patria es de todos ») avvenuta il 27 giugno 1997, un'azione politica priva di qualsiasi elemento di violenza o pericolo pubblico;

la Santa Sede ed i Governi di Spagna e Stati Uniti hanno condannato il risultato del processo;

il verdetto del processo ricorda una situazione di diritti umani a Cuba, che richiede una costante e seria attenzione da parte della comunità internazionale —:

se non ritenga opportuno, intervenire — nelle debite sedi — in difesa dei diritti umani e di libertà di espressione sanciti nella dichiarazione dei diritti dell'uomo a New York, affinché i quattro detenuti possano ottenere una amnistia.

(2-01742)

« Fei, Niccolini ».

(6 aprile 1999)

VELTRONI, MUSSI e PEZZONI. — Ai Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:

già la detenzione in attesa di giudizio, per oltre diciotto mesi e senza la conoscenza dei capi di imputazione, dei quattro dissidenti cubani Viadimiro Roca, Beatriz Roque, Felix Bonne e Renè Gomez, preoccupava ed offendeva le coscienze di coloro che, amici del popolo cubano e sostenitori della sua indipendenza e sovranità nazionale, vedevano negati nei fatti i più elementari diritti civili e politici a persone colpevoli solo di avere idee divergenti da quelle del governo e del partito unico al potere a Cuba;

successivamente, neppure alla reiterata richiesta di liberazione dei quattro incarcerati avanzata dal Papa in occasione della sua visita a Cuba le autorità cubane hanno ritenuto di dare una risposta positiva;

oggi, con il processo persecutorio che si è tenuto contro i quattro dissidenti e con l'arresto preventivo di decine di persone, senz'altro motivo che le loro opinioni politiche, la misura appare colma;

l'imputazione contro i quattro esponenti del dissenso è quella di « sedizione » per il solo motivo di aver espresso, civilmente e per mezzo di un documento pubblico, la loro critica legittima nei confronti delle tesi del partito unico al potere a Cuba, il *Partido Comunista Cubano*;

l'imputato per il quale è stata richiesta la pena più pesante — sei anni di carcere — è Vladimiro Roca, figlio del fondatore del *Partido Socialista Popular* (il partito comunista cubano precastrista) Blas Roca, fondatore a sua volta prima della *Corriente Socialista Democrática Cubana* e poi del *Partido Social Democrata Cubano*, due formazioni politiche del dissenso interno, ufficialmente illegali per il regime, che da tempo vengono regolarmente invitate ai lavori della Internazionale Socialista, anche se impossibilitate dal regime ad inviare propri rappresentanti —:

come intenda muoversi il Governo nelle sedi bilaterali e multilaterali;

se non ritenga inaccettabile ed odioso il carattere politico di un processo che lede elementari principi dei diritti umani e civili;

se non intenda — attraverso i canali diplomatici — sollecitare l'immediata liberazione dei quattro detenuti e di tutti gli altri dissidenti arrestati in queste ultime ore e manifestare al governo cubano la propria preoccupazione nei confronti delle ultime misure legislative che restringono ulteriormente i già ridottissimi spazi di agibilità democratica per i cittadini cubani che avessero opinioni divergenti da quelle ufficiali;

se non intendano di riaffermare la richiesta di revoca dell'embargo unilaterale imposto dagli Stati Uniti a Cuba che, colpendo la parte più debole della popolazione, non favorisce l'evoluzione in senso democratico del regime castrista;

se non intendano rivendicare l'importanza che l'Italia attribuisce al cambiamento del proprio atteggiamento nell'assemblea generale delle Nazioni Unite, passato negli ultimi anni da astensione a voto a favore della mozione cubana che condanna l'embargo statunitense a Cuba, e sottolineare l'esigenza irrinunciabile d'una evoluzione in senso democratico nel rapporto con il dissenso, civile e non violento, interno all'isola, in assenza della quale l'isolamento di Cuba, provocato dal regime politico, è destinato a perpetuarsi. (3-03529)

(3 marzo 1999).

(Sezione 2 - Iniziative del Governo italiano contro le esecuzioni capitali in Cina)

B) Interpellanza ed interrogazione:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

secondo i dati diffusi da « Amnesty international », nel 1990 sono state giustiziate o condannate in Cina un numero di persone superiore al totale degli altri Paesi del mondo;

lo scorso anno sono state pronunciate in Cina oltre 6.100 sentenze di condanna a morte mediante impiccagione o fucilazione, di cui 4.367 immediatamente eseguite (una media di 12 al giorno);

le notizie sui casi di condanne a morte e sui relativi processi in Cina sono classificate come segrete e, quindi, non vengono divulgate;

rispetto al 1995 « l'utilizzo » della pena di morte è praticamente raddoppiato a seguito della campagna anticrimine lanciata nell'aprile del 1996 che ha visto tutta la stampa di Stato esortare le autorità locali, la polizia e la magistratura a punire duramente e rapidamente gli autori dei reati;

il numero dei reati per i quali è prevista la pena di morte in Cina è cresciuto dai 21 previsti dal codice penale del 1980 ai 68 di oggi, che comprendono anche comportamenti non violenti;

per molti reati lievi in Cina è prevista la pena di morte e i processi avvengono in assenza di quelle minime garanzie giuridiche che in tutti gli Stati civili vengono accordate all'imputato;

la ferocia giustizialista dei cinesi non ha risparmiato neanche i minorenni: nove

di essi sono stati di recente condannati a morte « godendo » della sospensione della pena per due anni;

l'Italia, dopo la storica sentenza della Corte costituzionale del giugno 1996 sul « caso Venezia », si colloca all'avanguardia nel mondo nel rifiuto della pena capitale;

il rispetto dei principi riconosciuti da tutti i popoli civili impone oggi non già l'ingerenza del Governo italiano negli affari interni di un altro Paese, ma di rivolgere ogni ragionevole sollecitazione, sensibilizzando anche gli altri *partners* europei, perché non siano sommariamente sacrificate vite umane, violando i più elementari diritti degli individui, attraverso una « violenza di Stato » —:

quali passi il nostro Governo intenda compiere verso quello cinese, sia sul piano bilaterale che multilaterale, per un più ampio e sistematico rispetto dei diritti umani;

se e quali iniziative si intendano adottare per condizionare la prosecuzione degli scambi economici e commerciali con la Repubblica popolare cinese al rispetto dei diritti umani;

se non si ritenga opportuno avanzare in sede Onu la proposta di una moratoria delle esecuzioni capitali nel mondo.

(2-00744) Selva ».

(27 ottobre 1997)

GARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sotto il sole d'agosto l'atteso rientro umanitario di Silvia Baraldini si è concluso con un tripudio di bandiere rosse (tra le più rosse vi era la bandiera del partito dell'onorevole Cossutta), mentre intorno al carcere di Rebibbia svolazzavano petali di rosa ed erano presenti — come al « festino » di Santa Rosalia — personaggi noti;

meno notato dai *mass media*, aveva visto la luce, nello stesso agosto 1999 un altro evento: per la prima volta il Gover-

natore di uno stato americano Bush *junior*, aveva sospeso l'esecuzione capitale di un condannato a morte, in accoglimento di un accorato appello di Papa Giovanni Paolo II;

fatti che cancellano o attenuano la legge del taglione e che vanno in direzione di un sostanziale rispetto dei diritti umani (e tra esso il principale: quello alla vita) o che rendono possibile ad una vecchia madre di potersi incontrare con la propria figlia condannata vanno valutati positivamente, anche se va rimossa ogni enfasi, come quella di chi come il sindaco Orlando ai condannati dalle corti degli Usa ha attribuito la cittadinanza onoraria di grandi città;

senonché nello stesso agosto 1999 ben 61 condanne a morte sono state eseguite contestualmente nella Repubblica popolare cinese, che di esecuzioni capitali è solita effettuare circa tremila all'anno, senza che il presidente Cossutta o il sindaco di Palermo abbiano interloquito, come sono soliti fare, tanto quanto basti a farsi menzionare dalla stampa mondiale;

dall'assordante silenzio che ha preceduto e seguito le esecuzioni capitali della Cina comunista non si è dissociato né il Governo italiano, né il Ministro di grazia e giustizia —:

se il feroce e sistematico ripetersi di condanne a morte da parte della Repubblica popolare cinese sia a conoscenza del Governo italiano;

se e quali passi diplomatici siano stati attivati — nelle opportune forme — per far sentire la voce dell'Italia a difesa dei diritti umani, calpestati in Cina come in nessun Paese civile;

se e come possa trovare qualche spiegazione il silenzio, davvero quasi tombale (è il caso di dirlo), sia del Governo nonché della stampa italiana sulle terribili e sistematiche esecuzioni capitali ancora una volta perpetrate dalla Cina comunista. (3-04138)

(10 settembre 1999).

(Sezione 3 - Informazione del Parlamento sulla visita del ministro degli affari esteri in Corea del Nord del marzo 2000)

C) Interrogazione:

SELVA. — *Al Ministro degli affari esteri.*
— Per sapere — premesso che:

nessuna informazione è stata data al Parlamento prima del viaggio del Ministro degli affari esteri nella Corea del Nord, come sarebbe stato doveroso e utile, data l'unicità dell'evento prodottosi in un paese in cui l'oppressione dei più elementari diritti umani e la chiusura ad ogni ricerca di conoscenza può essere confrontata a quella dell'Albania dei tempi di Enver Hoxha;

nessun giornalista, al di fuori di quelli definiti « di governo » dalle stesse autorità nord coreane, ha potuto seguire il viaggio —:

a quali livelli e in quale forma il viaggio ufficiale sia stato concordato con i partner dell'Unione europea, del G7 e della Corea del Sud;

se, quindi, il Ministro degli affari esteri possa dire di avere rappresentato anche le posizioni dei partners su indicati e, se questa azione sia stata condotta, quali siano stati i punti di cui il Ministro degli affari esteri si è fatto portavoce presso le autorità di Pyong-yang;

quali siano state le richieste fatte e/o le risposte ottenute dalle autorità nord-coreane;

come, di fronte a questa inconsueta apertura nei confronti di un paese, che oltre ad offrire scarsissime opportunità economiche di reciproco interesse, non rispetta i principi della Carta dell'Onu, si giustifichi la posizione riguardante un altro Paese dell'Estremo Oriente, la Repubblica di Cina in Taiwan, improntata alla totale chiusura anche a livello informale, essendo i rapporti dell'Italia con Taiwan i più ridotti rispetto ai Paesi dell'Unione europea,

come ha dimostrato il recente dibattito alla Camera quando l'attuale maggioranza ha bocciato tutte le proposte dell'opposizione accettando soltanto « l'acqua fresca » di una modesta risoluzione, approvata peraltro di stretta misura, che non tiene conto del peso economico, finanziario, turistico che Taiwan può rappresentare per l'Italia se appena fosse più attenta e intelligente l'iniziativa del Governo verso Taipei;

se, con questi « due pesi e due misure » non appaia chiaro che non sono gli interessi politici ed economici e di difesa della pace a guidare certe linee direttrici della politica estera dell'Italia, ma soluzioni tuttora condizionate da scelte ideologiche, per quanto teoricamente smentite, o altrimenti da interessi particolari di cui in ogni caso il Parlamento non può essere tenuto all'oscuro.

(3-05463)

(31 marzo 2000).

(Sezione 4 - Interventi per contrastare la diffusione di giochi elettronici d'azzardo)

D) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio estero, dell'interno e della sanità, per sapere — premesso che:

desta un enorme e giustificato allarme sociale il diffondersi di fenomeni di infiltrazione criminale mafiosa nel settore delle « macchinette videopoker » che — secondo quanto riportato su *Repubblica* del 5 febbraio 2000 — costituisce la « nuova frontiera » della malavita organizzata sull'intero territorio nazionale;

tradotto in cifre si tratterebbe del controllo da parte delle organizzazioni malavitose di ben 400.000 macchinette sparse in 130.000 bar che produrrebbero un fatturato stimato intorno ai cinquemila miliardi l'anno;

secondo le inchieste condotte dalla magistratura, che hanno portato all'iscri-

zione nel registro degli indagati di oltre cento persone e al sequestro definitivo di 500 *slot-machines* nei bar di Venezia e Mestre, le macchinette oltre ad essere irregolari sono anche — nella maggioranza dei casi — truccate e permettono così a chi le controlla facili guadagni milionari a discapito dei clienti. Dalle perizie tecniche effettuate è emerso che i gestori per cambiare in loro favore la percentuale di vincita della macchina utilizzerebbero una scheda contenente anche il programma del gioco poi riprodotto sul video. Con questa tecnica in un primo momento viene innalzata la percentuale delle vincite per attirare i clienti, e successivamente la stessa viene repentinamente abbassata consentendo così il recupero di quanto già sborsato (*il Mattino di Padova* — 16 febbraio 2000);

problemi in relazione all'accertamento delle condotte illegali discenderebbero anche dal fatto che nelle questure italiane le squadre investigative specializzate in gioco d'azzardo sostanzialmente non esistono più dagli anni Settanta (*la Repubblica* del 5 febbraio 2000);

la situazione è resa ancor più grave dai preoccupanti e sempre più numerosi episodi di cronaca — riportati dai quotidiani dei giorni scorsi — connessi all'uso delle « macchinette *videopoker* ». Da tali fatti emerge palesemente la diffusione anche in Italia della figura del « forzato da *videopoker* », che perde tutto al gioco e poi rivolge la propria malata violenza contro i familiari o contro terzi estranei, al fine di proccacciarsi i mezzi per « giocare ancora una volta e rifarsi di quanto già perduto ». Alcuni soggetti giungono al punto di rivolgere contro loro stessi la propria rabbia — come è accaduto a Maserà (Padova), dove Adamo Turri si è tolto la vita con i gas di scarico della propria auto perché oppresso dai debiti di gioco;

la sindrome Gap, o del gioco d'azzardo patologico, che sembra essersi diffusa, purtroppo anche in Italia con cifre

allarmanti, negli Stati Uniti è riconosciuta come malattia dal 1982. Si tratta di una sindrome affine all'alcolismo, causa di una forma di depressione venti volte più grave delle forme depressive conosciute, suscettibile di condurre al suicidio chi ne è affetto (*il Mattino di Padova* — 15 febbraio 2000);

gli operatori del settore e gli utenti lamentano la carenza di una normativa chiara ed esaustiva sulla materia;

sul piano normativo, la legge n. 425/1995 — che ha introdotto modifiche all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed è a tutt'oggi in attesa del decreto ministeriale di attuazione — distingue tra apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo e da trattenimento o da gioco di abilità, in base al criterio della prevalenza o preponderanza dell'elemento aleatorio rispetto all'elemento di abilità e trattenimento;

in sede di concreta applicazione il criterio dell'aleatorietà — che dovrebbe consentire una facile distinzione tra videogiochi legali ed illegali — rispondendo esso stesso a valori graduabili, è suscettibile di originare ampie « zone grigie » o intermedie tra le due categorie di giochi e di fatto non permette un rapido accertamento delle situazioni illecite;

nessuna delle disposizioni introdotte dalla legge n. 425/1995 si preoccupa di prevedere una procedura di verifica generalizzata e capillare delle apparecchiature e dei congegni già attivi sul territorio nazionale. Inoltre, nulla è disposto in riferimento all'attribuzione di competenze operative precise per la dismissione delle apparecchiature fuori legge;

la generica previsione — ai sensi dell'articolo 110, comma 9 del regio decreto n. 773/1931 — della confisca e conseguente distruzione degli apparecchi qualificati illegali soggiace nella sostanza all'accertamento di un'effettiva situazione di illiceità e richiede pertanto,

alla luce di un criterio graduabile, quale è quello della aleatorietà, verifiche tutt'altro che rapide;

le osservazioni ora esposte inducono a prospettare la concreta possibilità che la legge n. 425/95 possa trasformarsi in uno strumento scarsamente efficace nella lotta contro i fenomeni criminosi legati al gioco d'azzardo. I problemi connessi all'efficacia della legge dipenderebbero dalla circostanza che l'attuale disciplina si concentra essenzialmente sul controllo della produzione e dell'importazione di apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo, da trattenimento e di abilità, mediante il loro assoggettamento ad un regime di autorizzazioni e comunicazioni preventive. In tal modo si è introdotta una forma di controllo che opererebbe efficacemente soltanto *pro futuro*, prevedendo, tuttavia, una disciplina eccessivamente « povera » sulle procedure di verifica della situazione attuale e pregressa;

appare indispensabile predisporre strumenti efficaci e procedure effettive per fronteggiare il dilagare dei fenomeni criminosi legati allo sfruttamento della dipendenza psicologica da gioco d'azzardo, nel rispetto della normativa vigente e in attesa di una riforma organica dell'intera disciplina della materia. In tale prospettiva sarebbe forse auspicabile innanzitutto l'istituzione di un'apposita commissione di esperti, che alla luce del criterio dell'aleatorietà, si occupi di predisporre tabelle ministeriali — periodicamente aggiornate — dei giochi esistenti considerati d'azzardo e di quelli considerati di abilità e di trattenimento. Questa soluzione consentirebbe alle forze dell'ordine una verifica più rapida ed immediata delle situazioni esistenti. Sarebbe poi opportuno ribadire — come clausola di salvaguardia generica — che i competenti organi di vigilanza nel corso delle verifiche possano compiere, in prima istanza, una valutazione di liceità sui giochi e sulle apparecchiature non elencate nelle sud-

dette tabelle ministeriali, nel rispetto dei criteri introdotti dalla legge n. 425/95 —:

se i Ministri interpellati, nell'ambito delle rispettive competenze, non ritengano necessario affrontare senza indugio la problematica oggetto dell'interpellanza, mediante l'adozione in tempi rapidi del decreto attuativo della legge n. 425/95;

se possano fornire indicazioni sui tempi previsti per l'adozione del suddetto decreto, con specifico riferimento allo stato attuale della procedura di concertazione prevista;

se il Ministro dell'industria possa riferire sui contenuti dell'emanando decreto, indicando in modo particolare, quali — secondo il proprio giudizio — siano le misure e gli strumenti concreti, in esso previsti, ritenuti idonei a fronteggiare — nell'immediato — i fenomeni criminosi legati al gioco d'azzardo di cui vi è ampia manifestazione negli ultimi tempi;

se, al fine di agevolare e accelerare le verifiche delle forze dell'ordine ed un più rapido accertamento delle situazioni illecite, non si ritenga opportuno prevedere — nell'ambito del decreto — l'istituzione di una apposita commissione con il compito di stendere l'elenco dei videogiochi esistenti che, alla stregua dei criteri legislativi, siano qualificabili d'azzardo o di trattenimento e di abilità, disponendo altresì il periodico aggiornamento di tali elenchi;

se il Ministro dell'industria non ritenga che in sede di attuazione della legge sia comunque necessario specificare ed integrare il criterio dell'aleatorietà al fine di renderlo maggiormente selettivo ed efficace;

quali misure il Ministro della sanità ritenga opportuno adottare per accertare e fronteggiare le manifestazioni patologiche connesse al gioco d'azzardo ancora non ufficialmente riconosciute in Italia, anche mediante supporto psicologico offerto dalle strutture sanitarie già esistenti.

(2-02248)

« Saonara ».

(18 febbraio 2000).

(Sezione 5 - Prospettive industriali ed occupazionali della Breda Fonderie meridionali di Bari)

E) Interrogazione:

NARDINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio estero.* — Per sapere — premesso che:

già in passato la Breda è stata oggetto di operazioni suscettibili di critiche da parte dei dipendenti;

tra i dipendenti si sta diffondendo un clima di sospetto e preoccupazione generato da voci relative alla probabile vendita ad imprenditori del nord già responsabili di politiche industriali dannose per l'economia del Mezzogiorno, più interessati ad accaparrarsi finanziamenti statali e strutture industriali a basso costo che a creare sviluppo ed occupazione;

attualmente in magazzino giacciono cuori, piastre, cuscinetti, blocchi e cugni per un valore stimato di 15-18 miliardi, stranamente non venduti;

i prezzi al ribasso estremo praticati da qualche impresa appaltatrice lasciano sospettare il mancato rispetto delle norme di sicurezza, mettendo così a repentaglio la vita stessa dei lavoratori, fatto che, se accertato, risulterebbe di estrema gravità, essendo la Breda un'impresa a partecipazione statale —:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti;

quali misure si stiano attuando in previsione della vendita della Breda fonderie meridionali di Bari, nell'ambito del piano di privatizzazione in atto in Finmeccanica;

quali misure si intendano prendere per garantire la stabilità dei livelli occupazionali attualmente pari a circa 200 unità per garantire la continuazione della produzione dell'azienda;

a chi Finmeccanica intenda cedere l'azienda e a quale prezzo di partenza.
(3-03969)

(23 giugno 1999).

(Sezione 6 - Iniziative per migliorare la sicurezza della rete autostradale italiana)

F) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

giovedì 2 dicembre 1999 alle ore 8,45 l'Autostrada A13 ha dovuto registrare una gravissima serie di incidenti stradali, con tre vittime e 50 feriti. Secondo la cronaca proposta da *Il Mattino di Padova* sono state « Scene infernali » quelle scorse davanti agli occhi di migliaia di automobilisti e autotrasportatori intrappolati per ore su tutte e due le carreggiate dell'autostrada, che è rimasta chiusa fino a sera tra i caselli di Occhiobello e Bologna, in entrambe le direzioni. Scene di orrore, di corpi devastati, di pianti e lamenti, di urla disperate dei soccorritori, che a più riprese hanno rischiato la vita per cercare di tirar fuori dai mezzi, ridotti a lamiere, i feriti. Alla fine, si contarono circa 150 fra auto, camion e veicoli commerciali coinvolti in una serie di incidenti fra i chilometri 10 e 22;

per testimonianze unanimi i soccorsi sono stati celeri, attivati da uomini e mezzi della Società Autostrade, dei vigili del fuoco, della Polstrada, degli ospedali regionali. Tuttavia il blocco della circolazione dal Veneto all'Emilia e viceversa è durata più di 10 ore, con evidenti ripercussioni su altri tratti autostradali e sul sistema di strade statali e provinciali;

lo stesso quotidiano, nell'edizione di venerdì 3 dicembre, riporta alcune significative dichiarazioni sia del comandante della polizia stradale del Veneto sia del comandante della Polstrada dell'Emilia Romagna. Il primo, comandante Gianpie-

tro Di Benedetto, tra l'altro osserva « Segnali lampeggianti lungo la carreggiata, mezzelune disegnate sulla corsia di emergenza, tabelloni luminosi o altri stragemmi escogitati contro la nebbia servono soltanto ad aiutare i conducenti, ma non risolvono assolutamente il problema. L'unico rimedio efficace è quello di limitare la velocità. Punto e basta ». Il secondo, comandante Massimo Raja, sottolinea: « Nessuno mantiene la distanza di sicurezza in questi casi, ed è un errore gravissimo. La nebbia è un pericolo costante, la velocità deve essere ridotta anche a 50 chilometri orari in simili situazioni »;

tuttavia il quotidiano — nel ricordare che, nel solo 1998, si sono registrati 1.711 incidenti causati dalla nebbia, con 78 morti e 2.949 feriti — dà notizia dei positivi risultati registrati, tra gli altri possibili, dal sistema di monitoraggio di flusso del traffico e di segnalazione di pericoli, brevettato dalla BMW e positivamente sperimentato tra il 1996 ed il 1999 a Monaco di Baviera, Edimburgo e — in Italia — sul tratto tra Montebello e Soave della A4. Secondo tali ragguagli il sistema Companion consente, in presenza di situazioni di pericolo, di « armonizzare le velocità di chi sta viaggiando sull'autostrada », similmente a quanto accade quando — su iniziativa innovativa attivata dalla Polstrada — vengono poste in viaggio — sui tratti autostradali interessati da scarsa o nulla visibilità — le cosiddette *safety car*;

nelle scorse settimane — sulla scia di orientamenti già preannunciati nella Relazione sullo stato della sicurezza stradale presentata da Paolo Costa il 6 agosto 1998 (in particolare pagine 152-158) — il sottosegretario di Stato Mauro Fabris ha promesso nuove iniziative tese ad una politica nazionale della sicurezza stradale, armonizzate agli indirizzi e programmi comunitari —:

quali siano le iniziative già poste in essere dal Ministro interrogato — d'intesa con le Amministrazioni centrali e locali interessate — al fine di prevenire gli effetti indesiderati dell'attuale modello di mobi-

lità in Italia, pesantemente condizionati — in alcuni mesi dell'anno — dalle avverse condizioni climatiche caratteristiche di più regioni del nostro paese;

quali siano le iniziative sollecitate — d'intesa con le Amministrazioni centrali e locali interessate — alle società concessionarie autostradali tutte e singolarmente, atteso che i dati e le rilevazioni statistiche confermano diverse condizioni a rischio e differenziate iniziative di prevenzione a tutela degli utenti;

quali iniziative siano state suggerite al Ministro dell'interno per il coerente rafforzamento degli organici della Polstrada e il loro coerente utilizzo anche al fine di abbassare i livelli di rischio, soprattutto nei tratti autostradali tradizionalmente interessati da avverse condizioni atmosferiche (A1, A4, A7, A9, A11, A13, A14, A15, A22, A27);

quale sia la data di invio al Parlamento della relazione annuale — per il 1999 — sullo stato della sicurezza stradale, prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1995.

(2-02196)

« Saonara ».

(26 gennaio 2000).

(Sezione 7 - Realizzazione di un parcheggio in prossimità dell'abbazia di Praglia - Padova)

G) Interrogazione:

GIOVANARDI e PERETTI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la magistratura ha contestato la regolarità dell'iter amministrativo seguito dall'Amministrazione comunale di Teolo per l'approvazione del progetto relativo al parcheggio da realizzarsi in prossimità dell'Abbazia di Praglia, i cui lavori, iniziati il 3 novembre 1998, sono stati bloccati a seguito del sequestro preventivo del can-

tiere disposto dall'autorità giudiziaria, per una ritenuta violazione di tale *iter* procedurale;

secondo quanto si legge nel capo di imputazione notificato al sindaco di Teolo, le delibere comunali di approvazione del progetto sarebbero invalide perché non precedute dai nulla osta paesaggistico, idrogeologico e forestale, e tale mancanza avrebbe reso configurabile sia l'abuso edilizio sanzionato dall'articolo 20, lettera A della legge n. 47 del 1985, sia la violazione delle norme che impongono il previo nulla osta paesaggistico per le zone soggette a vincolo di tutela, sanzionato dall'articolo 1-*sexies* della legge n. 431 del 1985, sia il conseguente deturpamento di bellezze naturali, sanzionato dall'articolo 734 del codice penale;

la legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale di Teolo e l'assenza di una qualche irregolarità nell'*iter* procedurale seguito è già stata riconosciuta dal tribunale di Padova che con decisione in data 18 dicembre 1998 ha disposto il dissequestro del cantiere riconoscendo, da un lato, che i progetti preliminari e definitivo sono stati deliberati anche per adeguare l'opera alle previsioni del piano regolatore generale, e, dall'altro, che con deliberazione della giunta comunale 23 maggio 1998, n. 81 è stato approvato il progetto esecutivo del parcheggio dell'Abbazia di Praglia, mentre in precedenza erano stati ottenuti i nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche; non solo, ma sia la regione Veneto in sede di approvazione della variante, come pure le altre autorità preposte alla tutela dei vari vincoli, in sede di rilascio dei relativi nulla osta nel frattempo conseguiti, hanno imposto delle prescrizioni e delle variazioni al progetto, alle quali la giunta comunale, con la predetta delibera del 23 maggio 1998 di approvazione del progetto esecutivo finale si è puntualmente adeguata autorizzando l'opera pubblica parcheggio;

non soltanto quindi l'approvazione del progetto dell'opera pubblica è stata

precedente alla acquisizione dei pareri da parte delle autorità competenti ma è importante rilevare che tutte queste hanno ritenuto compatibile il parcheggio con i vincoli di protezione alla cui tutela erano preposte;

il comitato tecnico regionale, nel ritenere meritevole di approvazione la variante al piano regolatore generale, si è così espresso: «L'intervento che tende a ridurre al massimo l'impatto visivo dell'Abbazia, riprendendo il disegno delle curve di livello e staccandosi dal muro di cinta che resta perfettamente visibile, è da realizzarsi su due terrazze separate da una muratura a secco (analoga al muro di cinta dell'Abbazia) e sarà dotato di alberature (acero) e siepi che proteggono tutto il perimetro del parcheggio nonché il padiglione dei servizi localizzato nel lato nord/ovest dell'area. Tale manufatto comprende i servizi igienici e gli impianti, è incassato nel terreno ed è costituito in muratura a secco analoga a quella dei muri di contenimento. I percorsi sono in pietra posata a giunto largo, l'area a parcheggio auto è pavimentata con erba protetta da elementi drenanti in politene riciclato, e le rampe ed il parcheggio sono pavimentati con blocchi drenanti di Cls. Nel complesso il parcheggio è dimensionato per 100 auto e 15 bus ed è prevista la sua chiusura nelle ore notturne. Il parcheggio è solo parzialmente in variante al piano regolatore generale e il piano ambientale del Parco Colli consente tali interventi al di fuori delle precise indicazioni di piano per opere pubbliche urgenti ed indifferibili quali quelle attuabili attraverso la legge n. 1 del 1978 »;

dal canto suo la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici, nel confermare la determinazione assunta dall'ente Parco dei Colli sulla compatibilità dell'intervento con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, si è pronunciata come segue: «Ritenendo quindi che il progetto in argomento per la sua particolare collocazione in area esclusa dalle pertinenze del complesso monumentale — Abbazia di Praglia — e per le sue peculiari caratteristiche, volte a contenere le trasforma-

zioni di carattere fisico del sito entro limiti compatibili con il principio di reversibilità, proponga conseguentemente un uso che non altera la lettura delle connessioni tra il sito e l'architettura, né incide fisicamente e concretamente su questa... ». Infine, il consulente tecnico del comune di Teolo, architetto Carmelo Pluti, ha affermato che: l'iter amministrativo percorso dal comune è regolare in quanto l'approvazione rilasciata al progetto esecutivo (inteso come documento tecnico completo di tutte le diverse modifiche richieste durante il percorso approvativo) è avvenuta nel momento in cui si erano verificate tutte le condizioni ambientali, paesaggistiche, urbanistiche e tecniche, favorevoli all'approvazione;

la Cassazione, su ricorso del procuratore della Repubblica di Padova, ha successivamente annullato l'ordinanza del tribunale di Padova;

si corre così il pericolo che il cantiere, mentre i lavori stanno per essere conclusi, possa essere di nuovo sequestrato;

in questo caso il comune di Teolo rischia di perdere i contributi statali a suo tempo stanziati nell'ambito della legge speciale per il Giubileo, dell'importo di lire un miliardo e quattrocento milioni, vincolati al collaudo dell'opera entro il 31 ottobre 1999 —:

se non ritenga opportuno mantenere fermi gli stanziamenti statali nel caso che per causa di forza maggiore non si possa rispettare il termine del 31 ottobre 1999.

(3-03997)

(30 giugno 1999).

(Sezione 8 - Raddoppio del raccordo autostradale Benevento-Caianello)

H) Interrogazione:

SIMEONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

con atto di sindacato ispettivo n. 5-00155 del 2 luglio 1996, l'interrogante esor-

tava il Governo ad attivarsi ai fini della realizzazione del raddoppio del raccordo autostradale Benevento-Caianello;

tale tratta, definita impropriamente superstrada in ragione della oggettiva inadeguatezza e dei limiti strutturali del tracciato, ha ormai da tempo perduto l'originaria caratteristica di percorso riservato ad un numero circoscritto di utenti, essendo interessata da un consistente volume di traffico veicolare, in particolare alimentato da Tir e da mezzi pesanti i quali, dovendosi immettere, rispettivamente, sull'autostrada A1 in direzione Roma o sull'autostrada A16 in direzione Bari, transitando sulla Benevento-Caianello « risparmiano » alcuni chilometri;

il notevole incremento di traffico ha posto in evidenza i limiti strutturali del tracciato, così come dimostrano i tragici incidenti che sempre più frequentemente si verificano;

nella risposta fornita alla richiamata interrogazione, il Governo, di fatto, imputava alla regione Campania la responsabilità del mancato inserimento dell'opera nei piani di intervento, pur condividendo l'esigenza di provvedere alla sua realizzazione;

risulta all'interrogante — anche alla luce di solenni proclami diffusi da tempo dai responsabili avvicendatisi all'assessorato regionale competente — che la regione Campania si sia attivata nella direzione indicata —:

quali circostanze, enti o figure istituzionali impediscano l'avvio del processo di intervento sul raccordo autostradale Benevento-Caianello finalizzato all'auspicato raddoppio della tratta;

se il Governo confermi di condividere la necessità di procedere a detto intervento;

quali iniziative intenda assumere per favorirne la realizzazione;

quali elementi nuovi siano insorti nel periodo di tempo intercorso tra la risposta alla precedente interrogazione ed oggi;

quali iniziative urgenti intenda adottare, per quanto di sua competenza, nelle more dell'auspicato avvio del procedimento amministrativo finalizzato al raddoppio della Benevento-Caianello, per rendere più « sicuro » il massiccio volume di traffico veicolare insistente su un'arteria stradale che continua a provocare, con sconcertante regolarità, incidenti, anche mortali, in ragione dell'oggettiva inadeguatezza del tracciato. (3-04024)

(7 luglio 1999).

(Sezione 9 - Iniziative per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria)

I) Interrogazione:

MOLINARI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'A3 Salerno-Reggio Calabria è una delle arterie più importanti d'Italia essendo l'unica direttrice che collega il nord al sud del Paese;

l'arteria in oggetto è una superstrada datata dove non si paga pedaggio e la cui gestione è affidata all'Anas;

nell'ultimo esodo per le vacanze, l'A3 si è rivelata inadeguata ad assorbire il traffico veicolare nonostante l'impegno delle pattuglie della polstrada e dell'Anas per garantire adeguati livelli di sicurezza e fluidità di circolazione;

sono due i punti critici della A3, il tratto Salerno-Battipaglia che è diventato un'unica corsia e il tratto che attraversa la Basilicata tra Lauria e Mormanno, dove le code hanno fatto registrare anche punte di trenta chilometri in condizioni di emergenza accentuate anche dal caldo torrido di questi giorni;

in particolare i cantieri aperti per la riparazione del viadotto Italia tra Lauria e Mormanno, uno dei più alti d'Europa, sono una questione annosa che si trascina sin

dal 1972 quando il tratto fu interessato da un'alluvione e dove purtroppo non si intravede nemmeno la prospettiva della terza corsia dato che si viaggia su una sola carreggiata;

puntualmente ogni anno si verificano tali disagi che, anzi, si sono accentuati con l'aumento delle auto in circolazione;

nell'immediato restano i problemi che milioni di turisti hanno dovuto affrontare non degno di un paese civile moderno e che rischiano di riproporsi nuovamente nel corso della stagione estiva con tutte le ripercussioni negative che si possono facilmente immaginare nella fase di rientro —:

quali iniziative urgenti intendano intraprendere affinché non si ripresentino scene apocalittiche quali quelle vissute dagli automobilisti in transito sulla A3 e soprattutto quali siano i progetti al vaglio per l'ammodernamento del tratto lucano di questa arteria e i tempi di realizzazione viste le oggettive difficoltà determinate dalle condizioni geomorfologiche del territorio e la constatata insostenibilità delle condizioni di circolazione. (3-04160)

(10 settembre 1999).

(Sezione 10 - Installazione di reti di protezione sui viadotti autostradali)

L) Interrogazione:

PISTELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 26 settembre 1998 un assurdo incidente avvenuto sul viadotto Querciasacca, lungo l'autostrada Firenze-Bologna, causava la morte del giovane Diego Cianti di soli 24 anni;

l'auto su cui viaggiava il ragazzo, di ritorno da un viaggio con alcuni amici, a causa di un piccolo incidente si era accostata al *guard rail*. Diego era sceso dall'auto con i suoi amici nell'intento di chiedere soccorso. Le altre auto continuavano però

a sfrecciare pericolosamente rischiando di travolgere i ragazzi. A quel punto, Diego, nell'intento di risalire sull'auto, per non essere investito ha pensato di rientrare dal lato opposto a quello da cui era sceso. Tragicamente ha scavalcato lo spartitraffico ed è precipitato nel vuoto. Non si era reso conto che le due corsie sono completamente separate;

da questa vicenda il padre di Diego, ha tratto la forza per lanciare una « battaglia » finalizzata a far installare le reti di protezione sui viadotti autostradali italiani più pericolosi. Questa sua iniziativa indirizzata alla Società autostrade ed al ministero dei lavori pubblici, ha trovato il sostegno della stampa e di circa 13.000 cittadini che hanno sottoscritto un appello in tal senso;

sui viadotti autostradali italiani si registrano da tempo, ed ogni anno, una serie di incidenti mortali a carico di ignari automobilisti, che per i più diversi motivi si trovano a dover passare a piedi da una corsia all'altra dell'autostrada e che per questo precipitano nel vuoto andando incontro alla morte;

la causa del verificarsi di questi tragici incidenti è da ascrivere anche alla

manca di adeguati sistemi di protezione e di segnalazione di pericolo che impediscano le cadute accidentali;

l'attuale situazione è causa ogni anno di nuovi incidenti e quindi si impone di non trascurare questo fatto ma di provvedere con la dovuta diligenza e tempestività al fine di evitare che altre vite umane vengano perdute;

nonostante le richieste e le pressioni popolari per la protezione e la segnalazione dei viadotti autostradali più pericolosi ad oggi le risposte date dalla Società autostrade e dalle autorità competenti sono state evasive e non concludenti;

è dovere dello Stato proteggere l'incolumità dei propri cittadini evitando di esporli a gravi pericoli di vita sulle proprie strade proteggendo e segnalando i tratti di maggiore rischio —:

quali iniziative concrete intendano adottare al fine di risolvere il problema evidenziato non rinunciando, se del caso, ad intervenire anche in sede legislativa.

(3-04408)

(8 ottobre 1999).

PROGETTI DI LEGGE: SCALIA; SIGNORINO ED ALTRI; PECORARO SCANIO; SAIA ED ALTRI; LUMIA ED ALTRI; CALDEROLI ED ALTRI; POLENTA ED ALTRI; GUERZONI ED ALTRI; LUCÀ ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI; LO PRESTI ED ALTRI; ZACCHEO ED ALTRI; RUZZANTE; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BURANI PROCACCINI ED ALTRI: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743 2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541)

(A.C. 332 – sezione 1)

**ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 16.

*(Valorizzazione e sostegno
delle responsabilità familiari).*

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di

cui all'articolo 18, comma 3, lettere *b)* ed *e)*, tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere

economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'ICI per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Le detrazioni fiscali stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, comprendono anche quelle relative alle spese per prestazioni a pagamento sostenute dai soggetti titolari della potestà per i minori di tre anni, nonché alle spese sostenute per la tutela e la cura di componenti del nucleo familiare ultrasessantenni non autosufficienti o disabili.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: le famiglie con le seguenti: i nuclei familiari.

16. 30. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: non autosufficienti.

16. 21. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: la famiglia con le seguenti: il nucleo familiare.

16. 31. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: durante l'orario di lavoro.

16. 8. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , valorizzando, dove esistenti, enti e associazioni che hanno tra gli scopi statutari la promozione dell'accoglienza e dell'affido dei minori.

* **16. 14.** Volontè, Tassone.

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , valorizzando, dove esistenti, enti e associazioni che hanno tra gli scopi statutari la promozione dell'accoglienza e dell'affido dei minori.

* **16. 18.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio o in strutture sanitarie a favore dei malati terminali, anche attraverso il finanziamento di associazioni di volontariato senza scopi di lucro.

16. 15. Michielon.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio a favore dei malati terminali, anche attraverso il finanziamento di associazioni di volontariato senza scopi di lucro.

16. 16. Michielon.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) servizi di assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a garantire la segretezza del parto delle donne che non intendono riconoscere i propri nati, assicurando altresì l'assistenza ai neonati per almeno sessanta giorni prima del provvedimento di trasferimento delle competenze ai comuni.

16. 32. Maura Cossutta, Saia.

Sopprimere il comma 4.

16. 9. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: difficoltà economica, aggiungere le seguenti: di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale,

16. 22. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: difficoltà economica aggiungere le seguenti. , nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19

16. 34. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali individua i criteri e fissa gli incentivi da destinare ai comuni che prevedono ulteriori riduzioni dell'aliquota ICI per la prima casa, nonché tariffe ridotte per la pluriutenza di servizi educativi e sociali.

16. 10. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: alle famiglie con le seguenti: ai nuclei familiari.

16. 33. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

16. 11. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'ICI per la prima casa, nonché.

16. 17. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Sopprimere il comma 6.

16. 12. Valpiana, Giordano, Nardini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 16. 36
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 16. 36 della Commissione, primo periodo, sostituire le parole: per la tutela e la cura dei componenti del

nucleo familiare non autosufficienti o disabili con le seguenti: per prestazioni di tipo assistenziale erogate, a pagamento, da soggetti pubblici o privati accreditati.

0. 16. 36. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 16. 36 della Commissione, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché delle spese per prestazioni a pagamento sostenute, per i minori di tre anni, dai soggetti titolari della potestà ovvero da famiglie affidatarie.

0. 16. 36. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 16. 36 della Commissione, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché delle spese per prestazioni a pagamento sostenute dai soggetti titolari della potestà per i minori di tre anni.

0. 16. 36. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 16. 36 della Commissione, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per la realizzazione delle medesime finalità, le detrazioni fiscali stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, comprendono anche quelle relative alle spese di cui al periodo precedente.

0. 16. 36. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Guido Dussin, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 16. 36 della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la realizzazione delle medesime finalità di tutela e protezione delle persone disabili e non autosufficienti, queste ultime, ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, costituiscono nucleo familiare a se stante.

0. 16. 36. 6. Fontan, Guido Dussin, Fontano, Cavaliere.

All'emendamento 16. 36 della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la realizzazione delle medesime finalità di tutela e protezione delle persone disabili o non autosufficienti, queste ultime, ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, costituiscono nucleo familiare a se stante.

0. 16. 36. 7. Fontan, Guido Dussin, Fontano, Cavaliere.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Con la legge finanziaria per il 2001, sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

16. 36. (nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 6, sostituire le parole da: a pagamento, fino alla fine del comma con le seguenti: di tipo assistenziale erogate, a pagamento, da soggetti pubblici o privati accreditati.

16. 13. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

(A.C. 332 – sezione 2)

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

(Titoli per l'acquisto di servizi sociali).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, i comuni possono

prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni

economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24 e dall'articolo 25, comma 1, lettera *a*), n. 1).

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *h*), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 17.

(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)

Sopprimerlo.

* **17. 1.** Valpiana, Giordano, Nardini.

Sopprimerlo.

* **17. 6.** Maura Cossutta, Saia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

(Buoni servizio).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, i comuni possono concedere a soggetti che i servizi sociali del medesimo ente locale ritengono dotati di sufficiente autonomia psico-fisica, buoni servizio quale forma di assistenza alternativa a specifiche misure di trasferimento

economico, diverse da quelle previste dagli articoli 24 e 25, comma 1, lettera *a*) della presente legge.

2. I buoni servizio sono un sistema da privilegiare per l'integrazione o la reintegrazione sociale di persone con problemi di produzione di reddito.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.

Al comma 1, sostituire le parole: su richiesta dell'interessato con le seguenti: a soggetti che i servizi sociali del medesimo comune ritengono dotati di sufficiente autonomia psico-fisica.

17. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: servizi con la seguente: prestazioni.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: servizi con la seguente: prestazioni.

17. 5. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 1, sostituire le parole: ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche con le seguenti: , quale forma di assistenza alternativa a specifiche misure di trasferimento economico.

17. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 17. 7 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 17. 7 della Commissione, sopprimere le parole: numeri 1) e 2).

0. 17. 7. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 17. 7 della Commissione, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I titoli per l'acquisto di servizi sociali sono un sistema da privilegiare per l'integrazione o la reintegrazione sociale di persone con problemi di produzione di reddito.

0. 17. 7. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, sostituire le parole da: dall'articolo 24 *fino alla fine del comma con le seguenti:* dall'articolo 25, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

17. 7. La Commissione.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. I titoli per l'acquisto di servizi sociali sono un sistema da privilegiare per l'integrazione o la reintegrazione sociale di persone con problemi di produzione di reddito.

17. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

(A.C. 332 - sezione 3)

**ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

CAPO IV

STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

ART. 18.

(Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali).

1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei

servizi sociali, di seguito denominato « Piano nazionale », tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentative, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Piano nazionale indica:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;

b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;

c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative e per le azioni di promozione

della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;

f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;

g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

h) gli indirizzi ed i criteri generali per l'emissione dei titoli di cui all'articolo 17 e dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16;

i) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti;

l) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

m) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO IV

STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIOR- DINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI IN- Terventi e servizi sociali

ART. 18.

(Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Piano nazionale e Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali).

1. Il Governo predispone, ogni tre anni, il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali in base alle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 20.

2. Il Piano nazionale è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, sentito il Ministro della sanità, ai fini dell'integrazione fra i servizi sociali e quelli sanitari, e gli altri eventuali Ministri inte-

ressati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 novembre 1987, n. 476, maggiormente rappresentative, delle associazioni di rilievo per il settore dei servizi sociali e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni.

3. Il Piano nazionale indica:

a) i livelli essenziali non riducibili delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, e le caratteristiche e i requisiti delle suddette prestazioni, che mirano, in particolare, a garantire il soddisfacimento di quanto sancito dall'articolo 38 della Costituzione e sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 22. I livelli essenziali non riducibili devono prevedere almeno l'erogazione delle seguenti prestazioni:

1) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

2) interventi mirati per le situazioni di emergenza e di accertata difficoltà sociale, personali e familiari;

3) assistenza domiciliare;

4) strutture residenziali e semiresidenziali;

5) centri di accoglienza residenziali e semiresidenziali;

b) le linee guida generali relative alle priorità di intervento tramite l'individuazione di progetti obiettivo di valenza nazionale e delle azioni programmate e necessarie al fine del raggiungimento dei medesimi progetti obiettivo;

c) le linee guida per le azioni necessarie per il coordinamento e l'integrazione con le politiche sanitarie, della scuola, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative e particolarmente per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di servizi sociali;

f) gli indirizzi per la determinazione degli indicatori per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti, nonché gli indirizzi per la determinazione degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficiacia dei servizi;

g) le linee guida per gli interventi e i servizi a favore dei soggetti disabili e delle persone anziane non autosufficienti, in base a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 14 e 15;

h) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

i) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale, in coerenza con i livelli essenziali non riducibili di cui alla lettera *a)* e con quanto previsto ai sensi della lettera *h)*, secondo parametri basati sull'incidenza del numero di anziani, del numero di minori e del numero di disabili in rapporto al totale della popolazione, sui livelli di reddito rapportati al costo della vita.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predisponde, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica, inoltre, i risultati conseguiti in ogni regione in attuazione dei piani regionali. D'intesa con i Ministri interessati, la relazione ri-

comprende anche i risultati conseguiti nei servizi sociali utilizzando i Fondi europei.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano nazionale stesso adottano, d'intesa con gli enti locali e con le comunità montane, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali. Le regioni predispongono il Piano regionale tenuto conto della necessità di razionalizzare e armonizzare le procedure per la ripartizione delle risorse finanziarie a fine di evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse. Al fine della predisposizione della relazione al Parlamento, di cui al comma 5, le regioni, entro il 30 giugno di ogni anno redigono una relazione, da presentare al Ministro per la solidarietà sociale, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal piano regionale.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 4, nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali con le seguenti: dell'articolo 20.

18. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

18. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali con le seguenti: nazionali di promozione sociale di

cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

18. 22. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nazionale che operano nel settore con le seguenti: per il settore.

18. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

18. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i livelli essenziali, non riducibili, delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, e le caratteristiche e i requisiti delle suddette prestazioni che mirano, in particolare, a garantire il soddisfacimento di quanto sancito dall'articolo 38 della Costituzione. I livelli essenziali non riducibili devono prevedere almeno l'erogazione delle seguenti prestazioni:

1) servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

2) interventi mirati per le situazioni di emergenza e di accertata difficoltà sociale, personale e familiare;

3) assistenza domiciliare;

4) strutture residenziali e semiresidenziali;

5) centri di accoglienza residenziali e semiresidenziali.

Conseguentemente, all'articolo 22, sopprimere il comma 3.

18. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: le priorità con le seguenti: le linee guida generali relative alle priorità.

18. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: e di azioni programmate fino alla fine della lettera con le seguenti: di valenza nazionale e delle azioni programmate e necessarie al fine del raggiungimento dei medesimi progetti obiettivo;.

18. 19. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: con particolare riferimento, fino alla fine della lettera, con le seguenti: di valenza nazionale.

18. 7. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: le modalità, fino a: e coordinare con le seguenti: le linee guida per le azioni necessarie per il coordinamento e l'integrazione.

18. 8. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: gli indicatori ed i con le seguenti: gli indirizzi per la determinazione degli indicatori e dei.

18. 20. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: gli indicatori per la con le seguenti: gli indirizzi per la determinazione degli indicatori per la.

18. 21. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

18. 9. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

18. 10. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: l'emissione con le seguenti: la concessione.

18. 26. La Commissione.

Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole: dei titoli di cui all'articolo 17 e.

18. 24. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 3, lettera i), sopprimere le parole: non autosufficienti.

18. 11. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14.

18. 12 (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: livelli essenziali aggiungere le seguenti: non riducibili.

18. 13. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera m), sostituire le parole da: sulla struttura demografica, fino alla fine della lettera con le seguenti: sull'incidenza del numero di anziani, del numero di minori e del numero di disabili in rapporto al totale della popolazione, sui livelli di reddito rapportati al costo della vita.

18. 14. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) gli incentivi ai Comuni che applicano detrazioni fiscali, tariffarie e sull'ICI, alle persone che si trovano al di sotto della soglia di povertà.

18. 15. Valpiana, Giordano, Nardini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 18.25
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 18. 25 della Commissione, sostituire le parole: disponibili, ai sensi dell'articolo 4 con le seguenti: del fondo nazionale per le politiche sociali.

0. 18. 25. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 6, dopo la parola: adottano aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4.

18. 25. La Commissione.

Al comma 6, dopo le parole: n. 142, aggiungere le seguenti: e con le comunità montane.

18. 16. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 6, sostituire le parole da: provvedendo in particolare fino alla fine del comma con le seguenti: tenendo conto, in particolare, della necessità di razionalizzare e armonizzare le procedure per la ripartizione delle risorse finanziarie al fine di evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse.

18. 17. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali definisce altresì l'entità massima delle prestazioni compatibili con le risorse disponibili per gli interventi sociali.

18. 23. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Al fine della predisposizione della relazione al Parlamento di cui al comma 5, le regioni redigono annualmente una relazione, da presentare al Ministro per la solidarietà sociale, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal piano regionale.

18. 18. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

(A.C. 332 - sezione 4)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Funzioni delle regioni).

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare ri-

ferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spettano in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota del fondo regionale;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie

presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per l'emissione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *g*);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali che risultino inadempienti.

4. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 3, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, il trasferimento agli enti locali delle risorse umane, finan-

ziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite, utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle stesse funzioni.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO II

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni esercitano le funzioni di legislazione, programmazione, indirizzo degli interventi sociali, di verifica e controllo della rispettiva attuazione a livello territoriale, nonché di coordinamento e supporto nei confronti dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale, per quanto di loro competenza. Disciplinano altresì l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), della legge 4 novembre 1998, n. 419.

2. Le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti, procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dar luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione degli

organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi di cooperazione, delle associazioni e degli enti di volontariato e di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, nonché dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

3. Alla regione, nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite forme di concertazione con le comunità montane e gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali per la programmazione e attuazione dei servizi sociali e di quelli ad integrazione socio-sanitaria. Contestualmente sono stabilite le modalità e gli strumenti per la gestione integrata dei servizi in ambiti territoriali omogenei. Sono previsti, inoltre, incentivi a favore della gestione integrata delle funzioni sociali e sanitarie;

b) definizione delle iniziative necessarie per l'integrazione delle politiche in materia di interventi nel settore sociale, sanitario, delle istituzioni scolastiche, dell'avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, dei servizi del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni;

c) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

d) adozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

e) definizione entro sessanta giorni dalla individuazione da parte dello Stato dei requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), dei criteri per la realizzazione delle strutture, degli ulteriori requisiti per l'accreditamento e la vigilanza

sulle medesime strutture, nonché degli ulteriori requisiti organizzativi per l'esercizio delle attività sociali;

f) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di definizione dei requisiti ulteriori di cui alla lettera e), del registro delle strutture e dei soggetti autorizzati, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla medesima lettera, all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, nonché verifica, almeno ogni due anni, del rispetto, da parte dei soggetti e delle strutture iscritte nel suddetto registro, dei citati requisiti e degli indicatori di cui alla lettera g);

g) definizione, entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei requisiti ulteriori di cui alla lettera e), degli indicatori oggettivi di qualità e di efficienza per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni, nonché degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficiacia dei servizi;

h) definizione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni nel rispetto dei principi generali definiti in sede nazionale ai sensi dell'articolo 59, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge;

i) definizione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli indicatori per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati;

l) coordinamento e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali, riconosciuto ai sensi dell'articolo 12;

m) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle tariffe massime e minime che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati che ero-

gano prestazioni e servizi a livello comunale, nonché dei criteri per l'aggiornamento delle tariffe medesime;

n) esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali che risultino inadempienti;

o) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di cui all'articolo 18, del servizio informativo, ai sensi del medesimo articolo 18, comma 3, lettera d), nonché gestione del medesimo servizio.

4. Per l'attuazione dei trasferimenti di competenza di cui agli articoli 6 e 7 le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il trasferimento agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali, utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni sociali trasferite, necessarie per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle medesime funzioni sociali, nonché necessarie per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di nuova istituzione ai sensi della presente legge.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Cè.

Al comma 1, dopo le parole: le funzioni di aggiungere le seguenti: legislazione,.

8. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, sostituire le parole da: coordinamento fino a: livello territoriale con le seguenti: di verifica e di controllo dell'attuazione a livello territoriale degli interventi sociali, nonché di coordinamento e supporto nei confronti dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività so-

cio-sanitaria e socio-assistenziale, per quanto di loro competenza.

8. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, dopo le parole: di verifica aggiungere le seguenti: e di controllo.

8. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le regioni, aggiungere le seguenti: le province autonome di Trento e Bolzano.

8. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8. 51
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 8.51 della Commissione, sostituire le parole: commi 5 e 6, e 10 con le seguenti: commi 4 e 5, nonché delle associazioni sociali e di tutela degli utenti e dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

0. 8. 51. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 8.51 della Commissione, sostituire le parole: commi 5 e 6 con le seguenti: commi 4 e 5.

0. 8. 51. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 8.51 della Commissione, sopprimere le parole: e 6.

0. 8. 51. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: articolo 1, commi 4 e 5, con le seguenti: articoli 1, commi 5 e 6, e 10.

8. 51. La Commissione.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

8. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centoventi.

8. 7. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: concertazione con aggiungere le seguenti: le comunità montane e.

8. 8. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: unitaria con la seguente: integrata.

8. 41. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

* **8. 9.** Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 3, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

* **8. 40.** Novelli.

Al comma 3, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono previsti, inoltre, incentivi a favore della gestione integrata delle funzioni sociali e sanitarie.

8. 10. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: definizione di politiche integrate *con le seguenti:* coordinamento delle politiche.

8. 11. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: di politiche integrate, *con le seguenti:* delle iniziative necessarie per l'integrazione delle politiche.

8. 12. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: sociali, *aggiungere la seguente:* ambiente,

8. 48. Procacci, Gardiol.

Al comma 3 sopprimere la lettera c).

8. 13. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: in grado di coordinare *fino alla fine della lettera.*

8. 49. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: promozione *con la seguente:* adozione.

8. 14. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: fissati dallo Stato *aggiungere le seguenti:* entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei medesimi requisiti minimi.

8. 15. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole da: per l'autorizzazione, *fino alla fine*

della lettera, con le seguenti: per la realizzazione delle strutture, degli ulteriori requisiti per l'accreditamento e la vigilanza sulle medesime strutture, nonché degli ulteriori requisiti organizzativi per l'esercizio delle attività sociali.

8. 16. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera f) dopo la parola: accreditamento *aggiungere le seguenti:* il convenzionamento.

8. 17. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: comma 4 *con le seguenti:* commi 4 e 5.

8. 42. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Di-vella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcon-tres.

*Al comma 3, lettera f), sostituire le pa-
role:* comma 4 *con le seguenti:* comma 5.

8. 47. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*Al comma 3, sostituire le lettere g) e h)
con le seguenti:*

g) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di definizione dei criteri di cui alla precedente lettera *f)* del registro delle strutture e dei soggetti autorizzati, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla medesima lettera *f)*, all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, nonché verifica, almeno ogni due anni, del rispetto, da parte dei soggetti e delle strutture iscritte nel suddetto registro, dei citati requisiti e degli indicatori di cui alla successiva lettera *h)*);

h) definizione, entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei criteri di cui alla lettera *f)*, degli indicatori oggettivi di qualità e di efficienza per la gestione dei

servizi e per l'erogazione delle prestazioni, nonché degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi.

8. 19. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di definizione dei criteri di cui alla precedente lettera f), del registro delle strutture e dei soggetti autorizzati, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla medesima lettera f), e sulla base di indicatori oggettivi di qualità, all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, nonché verifica, almeno ogni due anni, del rispetto, da parte dei soggetti e delle strutture iscritte nel suddetto registro, dei citati requisiti e degli indicatori oggettivi di qualità;

8. 18. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: registri dei soggetti aggiungere le seguenti: pubblici e di registri dei soggetti privati.

8. 43. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

8. 44. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) definizione, entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei criteri di cui alla lettera f), degli indicatori oggettivi di qualità e di efficienza per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni,

nonché degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi;

8. 20. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera h), dopo la parola: definizione aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei criteri di cui alla lettera f).

8. 21. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: dei requisiti di qualità con le seguenti: degli indicatori oggettivi di qualità e di efficienza.

8. 22. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: , nonché degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi.

8. 23. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

* **8. 24.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

* **8. 25.** Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) definizione per i servizi sociali facoltativi dei criteri per l'emissione dei buoni servizio da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede regionale.

8. 26. Novelli.

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) definizione per i servizi facoltativi dei criteri per l'emissione dei buoni servizio da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede regionale.

8. 45. Gardiol.

Al comma 3, lettera l), dopo la parola: definizione, aggiungere le seguenti: entro centottanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge.

8. 27. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera l) dopo le parole: delle prestazioni aggiungere le seguenti: con pagamento di retta a favore della famiglia.

8. 1. Lucchese, Del Barone.

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole da: sulla base dei criteri fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto dei principi generali definiti in sede nazionale ai sensi dell'articolo 59, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera g).

8. 30. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera l) aggiungere, in fine, le parole: fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 438 del codice civile, gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti, compresi quelli elencati nell'articolo 433 del codice civile di soggetti maggiorenni.

* **8. 28.** Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 3, lettera l) aggiungere, in fine, le parole: fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 438 del codice civile, gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti, compresi quelli elencati nell'articolo 433 del codice civile di soggetti maggiorenni.

* **8. 29.** Novelli.

Al comma 3, lettera l) aggiungere, in fine, le parole: e ferma restando l'assenza di obblighi da parte dei parenti, di versare contributi economici agli enti pubblici per l'erogazione ai soggetti maggiorenni delle prestazioni sociali di cui alla presente legge.

8. 50. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 3, lettera m), sostituire la parola: predisposizione con la seguente: coordinamento.

8. 31. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: riconosciuto ai sensi dell'articolo 12.

8. 32. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle tariffe massime e minime che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati che erogano prestazioni e servizi a livello comunale, nonché dei criteri per l'aggiornamento delle tariffe medesime;.

8. 34. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: e convenzionati.

8. 35. Valpiana, Giordano, Nardini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8. 52
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 8. 52 della Commissione, sopprimere le parole: rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

0. 8. 52. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 8. 52 della Commissione, sostituire le parole: a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 con le seguenti: alle competenze loro attribuite.

0. 8. 52. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 8. 52 della Commissione, sopprimere le parole:, comma 2, lettere a), b) e c),

0. 8. 52. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, lettera o), sostituire le parole: nei confronti degli enti locali che risultino inadempienti con le seguenti: , secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

8. 52. La Commissione.

Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: in merito alle attività concernenti i servizi sociali obbligatori.

8. 33. Novelli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p) definizione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli indicatori e dei parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati, nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi-benefici degli interventi e dei servizi sociali.

Conseguentemente all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera f).

8. 37. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di adozione del piano nazionale di cui all'articolo 18, del servizio informativo, ai sensi del medesimo articolo 18, comma 3, lettera d), nonché gestione del medesimo servizio;

8. 36. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8. 55
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 8. 55 della Commissione, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: definiscono gli obblighi automaticamente esigibili da parte dei cittadini, le sanzioni automaticamente applicabili agli erogatori di prestazioni e servizi, nonché i risarcimenti esigibili dagli utenti nel caso di ritardata erogazione degli stessi oltre i termini indicati nella carta dei servizi di cui all'articolo 13 e.

0. 8. 55. 2 Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 8. 55 della Commissione, dopo le parole: prestazioni sociali aggiungere le seguenti: prevedono misure per incentivare.

0. 8. 55. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 8. 55 della Commissione, sostituire le parole: e l' eventuale istituzione, con le seguenti: e prevedono misure atte a incentivare l'istituzione, da parte delle associazioni sociali e di tutela dei cittadini.

0. 8. 55. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 8. 55 della Commissione, dopo le parole: uffici di tutela aggiungere la seguente: regionali.

0. 8. 55. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 8. 55 della Commissione, sopprimere le parole da: conseguentemente fino alla fine del periodo.

0. 8. 55. 6. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 8.55 della Commissione, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-ter. Per garantire effettivamente il diritto alla partecipazione, le regioni disciplinano la costituzione di comitati di partecipazione degli utenti e operatori.

3-quater. I comitati verificano il funzionamento dei servizi di assistenza sociale erogati sul territorio, presentano istanze di critica e proposta ai responsabili dei servizi e, se del caso, anche al direttore dell'unità locale per i servizi di assistenza sociale.

0. 8. 55. 1. Valpiana.

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

3-bis. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23.

8. 55. *(ulteriore riformulazione)* La Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: Ai fini di cui all'articolo 6, comma 3, con le seguenti: Per l'attuazione dei trasferimenti di competenza di cui agli articoli 6 e 7.

8. 38. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di quelle necessarie per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di nuova istituzione ai sensi della presente legge.

8. 39. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

(A.C. 332 - sezione 5)

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Piano di zona).

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono per gli interventi sociali e

socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione indicate al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 19.

(Piano di zona).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Piano di zona).

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, acquisiti i pareri delle associazioni di tutela degli utenti, del privato accreditato e delle IPAB accreditate, provvedono per gli interventi sociali e socio-sanitari, tenuto conto delle indicazioni del piano regionale, di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti, i mezzi e i tempi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative e gestionali dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali, umane e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera g);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di delega all'azienda unità sanitaria locale e di concertazione con la medesima e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella valutazione dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate anche da forme di concertazione indicate al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende sanitarie, degli altri soggetti firmatari dell'accordo e degli utenti, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate anche a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. Per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, l'accordo di programma, di cui al comma 2, è stipulato d'intesa con i soggetti pubblici e privati, di cui al comma 1, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali della zona.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: unità sanitarie locali aggiungere le seguenti: e con le amministrazioni provinciali.

19. 9. Michielon.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: unità sanitarie locali aggiungere le seguenti: acquisiti i pareri delle associazioni di tutela degli utenti, del privato accreditato e delle IPAB accreditate,.

19. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 19.12 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 19. 12 della Commissione, sostituire le parole: disponibili, ai sensi dell'articolo 4 con le seguenti: del fondo nazionale per le politiche sociali.

0. 19. 12. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, dopo la parola: provvedono aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4.

19. 12. La Commissione.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: modalità organizzative aggiungere le seguenti: e gestionali.

19. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: finanziarie, strutturali aggiungere la seguente: umane.

19. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: professionali aggiungere le seguenti: necessarie a definire l'entità delle prestazioni.

19. 7. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale con le seguenti: di delega all'azienda unità sanitaria locale e di concertazione con la medesima.

19. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e flessibili.

19. 10. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e di auto-aiuto.

19. 11. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: finalizzate aggiungere la seguente: anche.

19. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, sopprimere le parole: , anche con proprie risorse.

19. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Nel caso di mancata redazione o di mancata approvazione del piano di zona, la regione interverrà con potere surrogatorio.

19. 8. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

(A.C. 332 - sezione 6)

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Fondo nazionale per le politiche sociali).

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al

comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

4. Lo schema di regolamento di cui al comma 3, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale

per le politiche sociali, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera m). Fino alla data di entrata in vigore del Piano nazionale, il Ministro per la solidarietà sociale formula alla medesima Conferenza unificata una proposta di riparto secondo i citati parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera m). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 25.

6. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 25. Ulteriori risorse possono essere attribuite al Fondo nazionale per le politiche sociali in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti della spesa di natura corrente.

7. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 25, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

8. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al citato Fondo nazionale.

9. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non vincolata dei trasferimenti ricevuti entro i tempi indicati nel provvedimento di trasferimento, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al comma 1, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel

triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 20.

(Fondo nazionale per le politiche sociali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

(Fondo nazionale per le politiche sociali).

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale nonché per l'erogazione dei livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 18, lo Stato ripartisce alle regioni le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dall'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è ripartito alle regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro della Sanità, secondo i seguenti criteri:

a) il 50 per cento secondo parametri basati sul numero di abitanti per regione nonché la percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni presente sul territorio regionale;

b) il 50 per cento tenuto conto del numero di emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno erogato l'anno precedente in riferimento alla propria popolazione. Ogni regione non può ricevere trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata su base nazionale tenuto conto

del numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla popolazione.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato in sede di legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando la copertura delle prestazioni di cui agli articoli 24 e 25 nonché delle prestazioni sociali e socio-assistenziali previste dal Piano nazionale ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 18.

3. Le regioni e gli enti locali possono fornire, a loro totale carico, prestazioni sociali e socio-assistenziali in aggiunta a quelle essenziali e non riducibili individuate dal Piano nazionale degli interventi dei servizi sociali di cui all'articolo 18.

4. Le regioni nella ripartizione delle risorse agli enti locali prevedono una quota percentuale di risorse a favore dei comuni associati nei bacini di utenza di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a)*.

5. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento di tali prestazioni.

6. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al citato Fondo nazionale.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.

Al comma 1, dopo le parole: di politica sociale *aggiungere le seguenti:* nonché per l'erogazione dei livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 22, comma 2,

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, alinea, sostituire le parole: il livello essenziale con le seguenti: i livelli essenziali non riducibili.

20. 8. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, dopo la parola: ripartisce aggiungere le seguenti: alle regioni.

20. 9. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per le finalità della presente legge il fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

1-ter. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. 15. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 2 sopprimere le parole: tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali.

20. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:

3. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è ripartito alle regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro della sanità secondo i seguenti criteri:

a) il 50 per cento secondo parametri basati sul numero di abitanti per regione nonché la percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni presente sul territorio regionale;

b) il 50 per cento tenuto conto del numero di emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno erogato l'anno precedente in riferimento alla propria popolazione. Ogni regione può ricevere trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata su base nazionale tenuto conto del numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla popolazione.

20. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:

3. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è ripartito alle regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro della sanità secondo parametri basati sul numero di abitanti per regione nonché la percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni presente sul territorio regionale.

20. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) prevedere l'attivazione di poteri sostitutivi in caso di inadempienze da parte delle regioni o degli enti locali relativamente allo stanziamento dei fondi o all'erogazione degli emolumenti economici di rispettiva competenza.

20. 12. Maura Cossutta, Saia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ogni regione non può ricevere trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata su base nazionale, tenuto conto del numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla popolazione.

20. 10. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti: , con proprio decreto,

20. 16. La Commissione.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: fondo nazionale per le politiche sociali aggiungere le seguenti: , tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15,

20. 17. La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 20.18
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 20.18 della Commissione, dopo le parole: di cui al presente comma inserire le seguenti: al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 18, comma 3, lettera m).

Conseguentemente:

sostituire le parole: all'articolo 18, comma 3, lettera m) con le seguenti: al medesimo articolo;

all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: livello essenziale inserire le seguenti: non riducibile.

0. 20. 18. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 20.18 della Commissione sostituire le parole: sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera m) con le seguenti: sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento, secondo parametri basati sul numero di abitanti per regioni nonché sulla percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni presente sul territorio regionale;

b) il 50 per cento, tenuto conto del numero di emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno erogato l'anno precedente in riferimento alla propria popolazione. Ogni regione non può ricevere trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata su base nazionale, tenuto conto del numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla popolazione.

0. 20. 18. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: In sede di prima applica-

zione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *m*).

20. 18. La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 20.7
DEL GOVERNO.

All'emendamento 20.7 del Governo, comma 5-bis, sostituire le parole: 200 miliardi per l'anno 2000 e di lire 280 miliardi con le seguenti: 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 400 miliardi.

Conseguentemente, al comma 5-ter:

sostituire le parole: 200 miliardi per l'anno 2000 e a lire 280 miliardi con le seguenti: 250 miliardi per l'anno 2000 e a lire 400 miliardi;

dopo le parole: allo scopo utilizzando, aggiungere le seguenti: per una somma pari a lire 50 miliardi per l'anno 2000 e a lire 120 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché.

0. 20. 7. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Stucchi, Cavaliere, Molgora.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per le finalità della presente legge il Fondo nazionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato di lire 200 miliardi per l'anno 2000 e di lire 280 miliardi per l'anno 2001.

5-ter. Al relativo onere pari a lire 200 miliardi per l'anno 2000 e lire 280 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando, per una somma pari a lire 200 miliardi per l'anno 2000 e a lire 279 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, per una somma pari a lire 1 miliardo per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5-quater. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. 7. Governo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2002 con le seguenti: dall'esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

20. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e comunque in misura non inferiore al 4 per cento del PIL nazionale.

20. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

20. 13. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: politiche sociali aggiungere la seguente: anche.

20. 11. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 7, dopo le parole: confluiscono con aggiungere le seguenti: vincolo di.

20. 14. Maura Cossutta, Saia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 20.19
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 20.19 della Commissione, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: delle risorse.

Conseguentemente aggiungere in fine le seguenti parole: provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse alle regioni che hanno provveduto all'impegno contabile della quota.

0. 20. 19. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 20.19 della Commissione, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: ciascuna regione.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse alle regioni che hanno provveduto all'impegno contabile della quota.

0. 20. 19. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 20.19 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi in cui lo Stato non abbia provveduto alla effettiva erogazione alle regioni e agli enti locali del trasferimento loro spettante.

0. 20. 19. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 20.19 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: Le

disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi in cui lo Stato non abbia provveduto alla effettiva erogazione alle regioni e agli enti locali del trasferimento loro spettante, entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5.

0. 20. 19. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 20.19 della Commissione aggiungere in fine le seguenti parole: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi in cui lo Stato non abbia provveduto alla effettiva erogazione alle regioni e agli enti locali del trasferimento loro spettante, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5.

0. 20. 19. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 9, sostituire le parole da: non vincolata fino a: di cui al comma 1 con le seguenti: non specificamente finalizzata ai sensi del comma 7 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 5, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 5.

20. 19. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma.

10. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è finanziato a carico della fiscalità generale ed è destinato a coprire in via primaria i costi sostenuti dagli enti pubblici per garantire l'erogazione delle prestazioni e dei servizi sociali obbligatori. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali non deve essere comunque inferiore alla media della spesa pubblica relativa alla spesa per le politiche sociali dei paesi dell'Unione Europea.

20. 6. Valpiana, Giordano, Nardini.